



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI
1°GRADO

SSIC83000R - C.F. 91021460901 - tel. 0789/44423 - FAX 0789/449233

Via A. MORO - 07020 MONTI

E-mail: ssic83000r@istruzione.it – PEC: ssic83000r@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icmonti.edu.it

Monti, 27.08.2021

Circolare n. 303

➤ Al personale scolastico

OGGETTO: Obbligo del green pass per il personale scolastico.

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/>.

Il **ministero dell'Istruzione** ha pubblicato in data 13 agosto la Nota N. 1237 avente come oggetto 'Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico'. Di particolare interesse, il capitolo riguardante 'la **certificazione verde Covid 19**: ulteriore misura determinante per la sicurezza' e gli aspetti disciplinari ad essa collegati.

Il comma 6 dell'articolo 1 del suddetto decreto legge ha introdotto la 'certificazione verde Covid 19 dal 1° settembre al 31 dicembre (tale data rappresenta l'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza). La norma definisce al contempo un obbligo di possesso e un dovere di esibizione del Green Pass.

Pertanto, **a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde**. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il **dipendente che non sia in possesso del GP** o, comunque, **non sia in grado di esibirlo** al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;

- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1(art.9) da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata. Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

Si ricorda che il D.L. 111/21, alla cui lettura integrale si rinvia, prescrive (art. 1) che nell'a. s. 2021- 22 le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano in presenza e che le scuole adottino, come da protocolli e linee guida, misure minime di sicurezza (comma 2) già applicate durante l'a. s. 2020-21, ovvero:

- uso della mascherina;
- rispetto del distanziamento di almeno un metro;
- divieto di accesso all'Istituto in caso di temperatura corporea superiore ai 37, 5°

Sussiste la possibilità di derogare all'utilizzo della mascherina (comma3) nelle classi nelle quali tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale.

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “*costituisce una ulteriore misura di sicurezza*”.

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “*APP VerificaC19*”

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,

comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del MI, con la presente si comunica il link ministeriale dal quale attingere tutta la normativa di riferimento, comprensiva delle note esplicative relative al green pass e all'inizio dell'anno scolastico 2021/22
<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html>

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti e un breve approfondimento riguardante il Green pass:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19
3. Nota tecnica -MI-13-agosto-2021
4. Link al sito www.dgc.gov.it

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariarcangela Ramundo
(fima autografa sostituita a mezzo stampa)